



Prot. n° 26952/8.8.4

DATA, 04/05/1999

RISPOSTA ALLA LETTERA N° _____ DEL _____

OGGETTO: Art. 33, comma 5, D. Lgs 22/97. MODIFICHE SOSTANZIALI DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO.

COMUNICAZIONE

ALLE ASSOCIAZIONI DI CATERGORIA

- Loro Sedi -

Con la presente si intende ricordare che ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D. Lgs 22/97, “la comunicazione di recupero di rifiuti va rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero”.

In particolare i criteri da utilizzare per accertare l'esistenza o meno di modifiche sostanziali rispetto alle comunicazioni di recupero presentate sono di seguito specificati:

costituiscono **modifica sostanziale** con obbligo di **nuova comunicazione**:

- aumento della potenzialità impiantistica;
- aumento dei quantitativi stoccati sia istantaneamente che annualmente;
- introduzione di nuove procedure di riutilizzo cioè di nuovi punti del D.M. 05/02/1998;
- introduzione di nuove operazioni di recupero di cui all'allegato C al D. Lgs 22/97;

nei casi precedenti l'interessato dovrà ripresentare il modello integrale di “nuova attività” comprensivo degli allegati, ed attendere **90 giorni** dalla data di arrivo della comunicazione alla Provincia per potere attivare le modifiche comunicate.

Questa Provincia si riserva la facoltà, in casi di particolare semplicità, di comunicare all'impresa interessata il Nulla Osta all'attivazione delle modifiche con anticipo rispetto ai 90 giorni.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO RISORSE
Ing. Marco Grana Castagnetti

MG/al